

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1794-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1966*

(V. Stampati nn. 221, 1211 e 1230)

d'iniziativa dei deputati MAZZONI, PIERACCINI, MAGNO, PIGNI, BERAGNOLI, BALLARDINI, BUSETTO, PASSONI, BECCASTRINI, AMENDOLA Pietro, AMADEI Leonetto (221); GITTI, BELOTTI, BIAGGI Nullo, COLLEONI, DE ZAN, FADA, PEDINI, VICENTINI, RAMPA, SCAGLIA, SALVI, ZUGNO (1211); PENNACCHINI, IOZZELLI, AGOSTA, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, BARBERI BARTOLE, BERRETTA, BIAGIONI, BIMA, BISANTIS, BONAITI, BOVETTI, BOSISIO, BREGANZE, BUFFONE, CAIATI, CANESTRARI, CAPPUGI, CARRA, CASSIANI, CASTELLUCCI, CAVALLARI, CAVALLARO Francesco, COCCO Maria, CORONA Giacomo, DE LEONARDIS, DELL'ANDRO, DE MARZI Fernando, DE MEO, DE ZAN, EVANGELISTI, FABBRI Francesco, FODERARO, FORNALE, FRACASSI, FRANZO, GAGLIARDI, GHIO, GIOIA, GREGGI, GUERRIERI Filippo, IMPERIALE, LONGONI, LUCCHESI, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, MIGLIORI, MIOTTI CARLI Amalia, NAPOLITANO Francesco, NEGRARI, NUCCI, PITZALIS, PUCCI Ernesto, QUINTIERI, RACCHETTI, RADI, RESTIVO, RIPAMONTI, ROMANATO, RUFFINI, SARTI, SIMONACCI, STELLA, TAMBRONI, TANTALO, TOGNI, URSO, VALIANTE, VERONESI, VICENTINI, VILLA e VINCELLI (1230)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 luglio 1966*

Comunicati alla Presidenza il 31 maggio 1967

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha come finalità lo studio iniziale dei molteplici problemi che non da oggi interessano il vasto settore venatorio.

Nobile evidentemente l'intendimento anche se costretto in limiti di un possibilismo non sempre in armonia con la reale situazione che impone una metodologia tale da trarre verità nuove da verità conosciute, contemperando le esigenze della conservazione del patrimonio faunistico, e quindi delle bellezze della natura, con quelle dello esercizio della caccia in generale e dell'arte cinegetica in particolare.

L'accordo per le norme fondamentali non è stato unanime, né poteva esserlo dati gli schieramenti ordinati in difesa di tesi espresse secondo principi di immediatezza applicativa o di gradualità di sviluppo degli indirizzi ritenuti validi. Comunque il provvedimento assume notevole importanza pur nella perplessità che alcune decisioni prese possono determinare in chi avrebbe veduto con particolare gradimento un taglio netto tra il vecchio sistema da riesaminare integralmente ed il nuovo ordinamento da imporre, senza un completo esame delle non immaginarie complesse realtà.

La discussione ha posto in chiara evidenza i punti maggiormente contrastati e si è sviluppata sull'impostazione di indirizzi di sistematica venatoria che hanno interessato l'intero settore. Il relatore ritiene utile ed opportuno riportare in sintesi il pensiero espresso dai vari Commissari sì da porre in evidenza non solo l'importanza del problema nel suo complesso, ma anche i molteplici aspetti che lo caratterizzano e che rendono particolarmente difficile la formulazione di un piano operativo organico e completo.

Gli interventi si sono così susseguiti:

SPEZZANO. Afferma che dall'esposizione del relatore risulta chiaro che il problema della caccia è particolarmente importante per alcune categorie di cittadini (cacciatori, fabbricanti di armi e di munizioni, agricoltori), i cui punti di vista però divergono persino nell'ambito delle singole categorie.

Richiama i punti controversi: se sia utile modificare la legislazione vigente o non

piuttosto elaborare una generale riforma; se il costo della licenza debba essere unico oppure no, a seconda che l'esercizio sia limitato ovvero esteso a tutto il territorio; se sia opportuna o no l'assicurazione obbligatoria; se la data di apertura della caccia debba o non debba essere unica; se debba essere consentita la caccia primaverile; se debbano vietarsi i richiami acustici; se sia ammissibile la caccia nei fondi chiusi; se debbano mantenersi le riserve; se debbano essere istituite riserve sociali; se l'associazione cacciatori debba essere unica. Aggiunge che il provvedimento non è soltanto un compromesso fra parlamentari, ma un accordo cui hanno partecipato amministrazioni provinciali, comitati della caccia e la Federazione italiana della caccia e che la caccia italiana non può più essere lasciata nell'attuale stato di incertezza. Auspica che venga esercitata una efficace sorveglianza, che si formi una più sentita coscienza venatoria, che la lotta al bracconaggio sia potenziata e che infine — a somiglianza di quanto si è fatto per il CONI con gli introiti sugli spettacoli sportivi — una parte degli 11 miliardi corrisposti annualmente dai cacciatori sia restituita utilmente ai medesimi, attraverso opere di ripopolamento. Pertanto propone che la Commissione approvi senza modifiche il provvedimento in discussione che, essendo un compromesso, non dovrebbe essere emendato.

BONAFINI. Ritiene che il grande numero di sportivi della caccia, a nome dei quali parla, abbia diritto ad una legge « sociale » dopo una attesa di venticinque anni. Trova assurdo che sia mantenuto il diritto alla riserva privata; auspica l'istituzione di riserve intercomunali ed espone i motivi per cui è contrario alla caccia primaverile ed alla caccia con le reti, considerando quest'ultima come una manifestazione primitiva ed intollerabile. Aggiunge che occorre aumentare il numero delle bandite e delle zone di ripopolamento, stabilendo nello stesso tempo il controllo sulle riserve montane, nelle quali, peraltro, tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto di cacciare. Afferma che un'organizzazione nazionale è certamente necessaria, ma non deve assumere la posizione

tenuta dalla Federcaccia nel passato, bensì adeguarsi, nel suo regolamento, ai problemi di un accresciuto numero di cacciatori come è quello attuale. Sostiene l'inopportunità di consentire l'uso dei fucili a ripetizione a cinque colpi in luogo della tradizionale « doppietta », che offre una certa garanzia per la conservazione del patrimonio faunistico.

**BOLETTIERI.** Osserva che le disposizioni da modificare riguardano l'apertura della caccia (che dovrà essere unica), la caccia primaverile (che non può essere consentita perché coincide con il periodo dell'accoppiamento), le riserve comunali delle Alpi (che vanno mantenute in quanto hanno salvato la selvaggina). A proposito delle riserve aggiunge che esse vanno conservate per necessità, dato l'istinto distruttore di gran parte dei cacciatori, finché non si troverà il sistema che garantisca contro l'indiscriminato abbattimento della selvaggina. Afferma che, quando si sarà data una disciplina ai cacciatori e si sarà diversamente organizzato il servizio dell'uccellazione, il Parlamento dovrà apportare le dovute modifiche al testo unico sulla caccia. Ritiene inopportuna la posizione di favore che il disegno di legge concede alla Federcaccia.

**VECELLIO.** Sostiene la necessità che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati sia modificato. A questo scopo annuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 23 e all'articolo 26, specialmente nell'interesse dei cittadini della provincia di Belluno per i quali l'esercizio venatorio è l'unico svago nel corso dell'anno.

**SALARI.** Si dice profondamente convinto dell'esigenza di ricreare le condizioni obiettive per l'esercizio della caccia. Rileva che criterio fondamentale del disegno di legge dovrebbe essere, a suo parere, la facilitazione alla riproduzione della selvaggina.

Concorda sull'apertura unica della caccia e sul mantenimento delle riserve comunali nelle Alpi, si dichiara contro gli appostamenti fissi e l'uccellazione, sistemi dei quali sottolinea la barbarie; richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità che il rilascio delle patenti sia subordinato ad accertamenti di natura psico-tecnica.

**MORETTI.** Rileva alcune carenze e si sofferma sui punti che a suo parere dovrebbero richiamare l'attenzione della Commissione, come la salvaguardia del patrimonio faunistico, l'accrescimento dei mezzi finanziari del Ministero dell'agricoltura e degli organi locali per l'attività venatoria, la questione della conservazione o meno delle riserve private, la situazione delle bandite demaniali, una maggiore cautela nel rilascio delle licenze.

**MONNI.** Dichiara di rappresentare, come Presidente della Federcaccia, seicentoventimila cacciatori e afferma che la Commissione della Camera ha dovuto risolvere, nell'esame dei diversi disegni di legge presentati sull'argomento, il problema di tutelare insieme le esigenze dei cacciatori e quella della salvaguardia del patrimonio faunistico. Ricorda i differenti punti di vista dei cacciatori e quelli degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti interessati al settore, aggiunge che il disegno di legge non rappresenta un semplice compromesso, ma è il risultato di una assai difficile e faticosa intesa. Pertanto non nega che il disegno di legge sia incompleto e imperfetto, ma afferma che grande errore sarebbe disconoscere i risultati raggiunti apportando al disegno di legge modificazioni troppo radicali che vadano al di là dell'adozione di un'unica data per l'apertura della caccia e del divieto della caccia primaverile oltre certi limiti.

Si dice favorevole al mantenimento delle riserve private sempre che queste assolvano interessi di natura pubblica, (caratteristica che ad ogni modo, dovrebbe valutarsi dall'organo concedente e non essere stabilita dalla legge). Accenna alla posizione preminente della Federazione della caccia in confronto a quella delle altre Associazioni, e all'utilità del decentramento nella regolamentazione dell'esercizio venatorio a seconda delle situazioni locali.

**SIBILLE.** Ritiene che la Commissione debba apportare al disegno di legge numerose modificazioni concernenti l'adozione di una data unica di apertura, e sistemi di salvaguardia della fauna, l'esame per ottenere la licenza, il divieto della caccia primaverile, l'effettivo controllo della caccia nelle Alpi.

MORINO. Si dichiara favorevole all'apertura unica e al divieto della caccia primaverile ed aggiunge di concordare con le affermazioni fatte dal senatore Vecellio sulla caccia nella provincia di Belluno. Afferma che il disegno di legge rappresenta un grande passo in avanti sulla strada del perfezionamento della legislazione venatoria.

GRIMALDI. Sottolinea la grave carenza del patrimonio faunistico, afferma che la Commissione ha il dovere di difendere quel patrimonio; che tale difesa deve anzi, a suo avviso, costituire il principio informatore del disegno di legge. Si augura che nell'esame degli articoli vengano ricercati i sistemi più adatti per la tutela della fauna.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Premette che i cacciatori debbono essere anzitutto amici della natura; afferma che la nuova legislazione dovrà risolvere il problema della selezione dei cacciatori, contemperare le esigenze degli agricoltori con quelle dei cacciatori, garantire i terzi dai danni, limitare l'abbattimento della selvaggina, rendere valido il servizio di vigilanza ed efficienti le fonti di produzione di selvaggina, adeguare le sanzioni per i reati di caccia e reperire i mezzi finanziari per le esigenze del settore.

Ritiene che si debba trovare un punto di incontro per risolvere, sia pure in parte, i problemi più impellenti senza apportare troppe modificazioni al testo pervenuto dalla Camera. Riconosce che il problema della data di apertura è particolarmente vivo e precisa che quest'anno il Governo ha voluto attenersi al progetto della Camera, sia per rispetto al Parlamento che per trarre utili esperienze ai fini della legge definitiva. Afferma che le riserve costituiscono un concreto strumento di difesa, oltre che di incremento della selvaggina, e si dice favorevole a quelle di modeste dimensioni, che assolvono a criteri sociali, oltre ad essere vere oasi per la selvaggina. È particolarmente sensibile alla richiesta che il rilascio delle licenze sia subordinato ad accertamenti psico-tecnici.

Si può affermare che in tutti gli interventi la generalità degli onorevoli Commissari si

è espressa sull'opportunità di evitare emendamenti o di limitarli alle questioni essenziali consigliate dai risultati dell'applicazione delle nuove norme attuate in linea sperimentale. È questo l'indirizzo osservato, tenuto soprattutto conto delle naturali limitazioni che condizionano particolarmente la conservazione e lo sviluppo dell'avifauna nel nostro Paese.

Invero, per l'esercizio venatorio l'Italia non è una zona facile: numerosissimi i cacciatori, troppo estese le zone messe a disposizione della libera caccia, poco accogliente il soggiorno per la selvaggina di passo, estremamente disturbata la permanenza della stanziale.

Il cacciatore si orienta male e disordinatamente con sole finalità, diciamo pure francamente, devastatrici. Purtroppo ancora è poco sentita la necessità di collaborare per fare del patrimonio faunistico oggetto di particolare attenzione per la sua indispensabile conservazione e per il consigliabile suo potenziamento.

Gli interessi sono contrastanti, ma nonostante ciò, l'esperienza lascia intravedere come inizialmente risolvibili alcuni problemi per la soluzione dei quali ripetuti esperimenti indicano, con sufficiente chiarezza, l'indirizzo da seguire meglio rispondente alle molteplici esigenze.

Perché il cacciatore italiano possa disporre di un ambiente adatto alla sua non sempre controllata passione venatoria deve imporsi alcuni sacrifici cui corrispondono *ad abundantiam* le più gradevoli soddisfazioni per le larghe disponibilità qualitative e quantitative di soggetti faunistici. Si tratta di incominciare, ecco tutto, e di seguire un metodo che può sembrare limitativo, ma che, nella realtà dei fatti, pone le indispensabili premesse ad una solida costruzione entro la quale potrà muoversi a suo agio, e senza discordanze di ritmi cinegetici, il vero sportivo, cioè colui il quale sa apprezzare le incomparabili bellezze della natura e ne sa cogliere, senza brutali deturpazioni, i meravigliosi frutti. Ma *est modus in rebus*: allo stato attuale delle cose occorre una speciale scala per raggiungere i vari piani del sistema; scala oggi di pochi comodi gradini dalla

lieve alzata sì che il passo possa avanzare spedito. La fatica sarà meno grave ed il sacrificio dell'ascesa meno sofferto.

\* \* \*

Gli argomenti di maggiore rilevanza trattati sono stati in definitiva tre: la data di apertura, l'esercizio dell'uccellazione, la caccia primaverile.

*Apertura.* — Le vecchie norme di cui all'articolo 12 del testo unico non sono sembrate alla maggioranza molto chiare. Sono state considerate poco precise e discriminatorie; non è infatti ammissibile concedere variazioni in questo delicato settore. È sembrato agli onorevoli Commissari prudente l'attuazione di un programma adatto ad evitare rischi ed equivoche interpretazioni. Si è così stabilito un punto di incontro delle componenti essenziali: l'esodo della migratoria e la sufficiente disponibilità della stanziale.

È stato rilevato che la minuta selvaggina estiva nonchè le quaglie e le tortore cominciano ad abbandonare i quartieri di nidificazione verso la metà di agosto; ma l'esperienza insegna che anche nel mese di settembre è possibile incarnierare selvaggina migratoria. Pur non essendo facile venire incontro alle richieste dei cacciatori migratoristi, la Commissione ha creduto di poter contemperare le varie esigenze, stabilendo una sola apertura ed indicando per questa l'ultima domenica di agosto. È comunque vero che tra i due mali, quello di perdere la migratoria, e di rendere quindi illusorio l'esercizio della più comune caccia, e quello di disturbare la stanziale, il secondo è sembrato il meno grave.

È utile ribadire che l'elemento moderatore è e rimarrà l'educazione del cacciatore, nella quale la sensibilità sportiva dovrebbe occupare un posto di notevole rilievo.

*Uccellazione.* — Motivi di ordine pratico, ammissibili per alcuni Commissari (senatore Bonafini, senatore Bolettieri, senatore Salari) e meno per altri (senatore Mori-

no, senatore Tortora, senatore Monni), hanno orientato la maggioranza della Commissione ad apportare radicali modifiche.

Fra l'altro gli appostamenti fissi sono stati considerati come piccole riserve a disposizione di un esiguo numero di cacciatori, riserve che, lungi dall'essere i piccoli centri di irradiazione di selvaggina, sono punti di richiamo per numerose specie di uccelli che vengono sottratti alla libera caccia.

Per l'aucupio in genere ha ritenuto la Commissione non rispondente il sistema agli indirizzi intesi a raggiungere una conveniente conservazione delle bellezze della natura e di una più ferma difesa del patrimonio ornitologico.

D'altra parte, con il termine dilatorio concesso, 31 marzo 1969, mentre si vuole rendere operante il principio della gradualità, si lascia sufficiente spazio di tempo per eventuali rielaborazioni della norma specifica su basi più adatte a ciò che è di necessità.

Le particolari situazioni sono state vagliate, evitando la temuta « grave disinvoltura » con la quale, secondo alcuni, il provvedimento è stato esaminato. Si è resa conto la Commissione di « ataviche forme di caccia, quali l'uccellazione e la caccia alla minuta selvaggina di passo » strettamente legate, si può affermare, a particolari attività artigianali che alimentano ricche e interessanti manifestazioni fieristiche e di mercato. La Commissione, anche se qualche altro ha recentemente fatto osservare attraverso la stampa « che noi italiani siamo famosi in tutta Europa come i cacciatori meno sensibili; che continuiamo a sparare ai merli e agli usignoli, a catturare i fringuelli nei roccoli e che li uccidiamo con la pressione del pollice sul cervello, che è nostra abitudine uccidere le rondine... » ha riconosciuto rilevabile, nel quadro generale dell'evidenza, la necessità di definire la questione secondo conclusioni assolutamente obiettive.

Al di sopra di qualsiasi sollecitazione od intervento interessato sono state presentate proposte di soppressione dell'esercizio dell'uccellazione non condivise dai senatori Pelizzo, Spezzano, Monni, Morino.

Le ragioni soppressive sono state ritenute valide dalla maggioranza della Commissione, ma anche corrette con l'approvazione di un emendamento proposto dallo scrivente con il quale viene prorogato il termine di chiusura definitiva fino alla anzidetta data del 31 marzo 1969. All'emendamento ha fatto seguito l'approvazione di un ordine del giorno, adombrato dal senatore Monni e presentato dal senatore Morino, con il quale, considerati i motivi che inducono Enti, Associazioni e privati a chiedere che l'uccellazione sia vietata, tenuto presente che lo stesso Consiglio internazionale della caccia ha unanimemente richiesto il divieto dell'uccellazione, e considerato che non è opportuno in una riforma stralcio come la presente, abolire tradizionali e radicate forme di svago e di sport e che invece conviene sottoporre la materia a particolare studio e regolamentazione con apposita legge, si fanno voti affinché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste demandi il problema allo studio di una speciale Commissione di sua nomina, per risolverlo con criteri di obiettiva utilità e in corrispondenza ai principi che informano la moderna concezione dell'aucupio e della conservazione della fauna aviicola in Italia.

*Caccia primaverile.* — Problema questo molto dibattuto, oggetto di particolare studio da parte di competenti e appassionati. La questione è estremamente spinosa; essa ha provocato e provoca vive proteste da parte di tutto il mondo venatorio, essendo considerata la selvaggina migratoria patrimonio comune. Pertanto le disposizioni in atto sono considerate da tecnici e scienziati antibiologiche. Sparare non è e non deve essere la sola legge del cacciatore, è stato più volte ripetuto, ma vari interessi convergono ad alimentare in alcune zone d'Italia indirizzi non conformi al desiderio di una qualificata maggioranza. Senza dubbio ciò è vero; specialmente se si pensa al tremendo sforzo che la selvaggina compie per ritornare a deporre nelle accoglienti zone della nostra Penisola. Si tratta di capi selezionatissimi che debbono essere accompagnati nella delicata fase della riproduzione e colpirli quando le femmine hanno maturi i grappoli

ovarici significa distruggere con una fucilata non un soggetto ma almeno otto.

Purtroppo per il nostro territorio questo può anche non essere un linguaggio accettabile, date le particolari situazioni di alcune zone di esso ove disposizioni legislative fino a qualche decennio fa davano ai proprietari di fondi la facoltà di escludere i cacciatori. Quindi consuetudini faticosamente rimuovibili in regime di organico riassetto venatorio là ove il privilegio condizionava anche una delle più nobili manifestazioni sportive a disposizione nel tempo libero del lavoratore.

Pertanto conviene concedere tempo al tempo perchè il sistema nuovo venga accuratamente e gradatamente inserito in quella fase di piena libertà di movimento, spesso incontrollata, per attenuarne gli effetti e per favorire ogni iniziativa intesa al miglioramento del nostro patrimonio faunistico. Comunque, anche a voler tener conto del recente voto del Comitato internazionale della caccia, approvato a Cambridge il 15 luglio 1966, non si può non riconoscere un certo fondamento di verità alle affermazioni, di alcuni Comitati della caccia delle zone meridionali, sull'opportunità di non sopprimere la caccia primaverile. La materia disciplinata dagli articoli 12 e 13 del testo unico non ha risolto le opposte esigenze rese più evidenti dalle diversità ambientali del nostro territorio. Alcuni hanno fatto rilevare che « ogni idea restrizionistica di caccia alla selvaggina di passo non è giustificata, perchè è sterile il sacrificio del cacciatore italiano, quando un eguale sacrificio non è imposto ai cittadini di altri Stati soggetti al passo delle identiche specie di animali, dato che la selvaggina di passo può essere tutelata non dalla sola legislazione di uno Stato, ma da convenzioni o accordi di tutti gli Stati interessati » per cui bisognerebbe evitare restrizioni là ove è scarsa la selvaggina stanziale, facendo però in modo di correggere la carenza sì da elevare al livello normale le situazioni oggi estremamente differenziate. Non è facile comunque compensare le esigenze venatorie e quelle inerenti alla selvaggina nel delicato periodo della riproduzione.

La maggioranza della Commissione, pure apprezzando le osservazioni di vari Commissari, ha ritenuto di dover stabilire la soppressione della caccia primaverile senza respingere ciò che il senatore Spezzano ha espresso in merito, che cioè il divieto si tradurrebbe in un danno esclusivo per i cacciatori del sud e danneggerebbe il turismo in fase di sviluppo, e che il disegno di legge rappresenta soltanto un compromesso ed una riforma limitata e che non è opportuno introdurre modifiche se non nel momento della revisione globale del testo unico.

Concludendo, la Commissione ha deciso di dare attuazione all'indirizzo prescelto con un criterio di gradualità; ha infatti approvato una norma transitoria che permette l'esercizio della caccia primaverile per un periodo di tre anni applicabile secondo la facoltà dei Comitati provinciali, i soli idonei a disporre di concreti elementi di giudizio intimamente legati alla situazione locale, caratterizzata dall'ambiente e dalla sensibilità degli sportivi cacciatori.

Il disegno di legge, che è inteso a modificare circa la metà delle norme contenute nel testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, rappresenta uno stralcio piuttosto esteso, i cui punti principali sono quelli già in parte trattati e che possono considerarsi fondamentali; gli altri si riferiscono ad argomenti di minor rilievo ma non di minore importanza, facendo essi riferimento a problemi di ordine amministrativo e sociale.

Ma un rapido esame delle singole disposizioni del testo della Camera e delle poche modificazioni introdotte dalla Commissione e dallo scrivente illustrate, offrirà chiarimenti utili a valutare il provvedimento nel suo complesso.

*Articolo 1* (art. 8 del testo unico). — Oltre agli argomenti ricordati in precedenza, tratta della concessione della licenza di caccia, per la quale la Commissione ha confermato la durata stabilita dalla Camera approvando implicitamente la riduzione del lavoro burocratico necessario per tale adempimento.

L'articolo stabilisce inoltre l'obbligo dell'assicurazione (non per l'esercizio dell'uccellazione) per un capitale unico di respon-

sabilità civile verso terzi, cosa quanto mai opportuna dato che lo svolgimento della stagione venatoria presente è stato caratterizzato da gravissimi e numerosi incidenti, determinati soprattutto da intemperanze e da preoccupanti inesperienza.

*Articolo 2* (art. 12 del testo unico). — Affronta il problema del periodo venatorio basato sulla necessità di tendere alla più estesa conservazione del patrimonio faunistico e di evitare inconvenienti nella delicata fase della riproduzione. Per queste ragioni, nel desiderio di riordinare un settore noto per la spiccata molteplicità di situazioni e adattamenti, la Commissione, anche per il fatto che i cacciatori spesso considerano l'interesse particolare prima dell'interesse generale, ha confermato con qualche modifica il testo della Camera inteso a concedere ai Comitati provinciali della caccia la facoltà di adatte iniziative di carattere vincolistico anche nei riguardi cinegetici (divieto di addestramento del cane prima dell'apertura; art. 75 del testo unico) ciò che dovrebbe significare divieto di « sguinzagliare tutti i cani dei liberi cacciatori in mezzo alla selvaggina implume o incapace di difendersi perchè tutta presa e compresa dall'istinto della maternità in atto ». Infatti quale migliore addestramento di quello effettuato in epoca di caccia aperta?

*Articoli 3 e 35* (artt. 12 e 86 del testo unico). — L'articolo 3 adombra un sistema molto diffuso in altre Nazioni quale quello della caccia controllata, che impone speciali obblighi da osservare da quanti amano ed intendono lo sport venatorio.

È un lodevole accorgimento consigliato dall'opportunità di tutelare il potenziamento delle varie specie faunistiche protette e gli interessi dell'agricoltura, attraverso studiate limitazioni di tempo, di luogo, di specie, di numero.

Sostituendo l'articolo 86 del testo unico, l'articolo 35 approvato dalla Camera corregge la dichiarata incostituzionalità di quella disposizione stabilendo che le associazioni venatorie sono libere, e riconoscendo personalità giuridica di diritto pubblico alla Federazione italiana della caccia inqua-

drata nel CONI come federazione sportiva nazionale. Altre federazioni dello stesso settore possono ugualmente venire inquadrare, ma come federazioni aderenti, ed i loro presidenti possono partecipare alle riunioni del Comitato nazionale con voto consultivo. Ciò che dimostra la considerazione usata nei riguardi di tali associazioni.

*Articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12* (artt. 14, 15, 16, 19, 23, 29, 30, 32, 36 e nuovo articolo da collocarsi dopo il 41 del testo unico). — Trattano aggiunte all'elenco dei divieti di alcuni tipi di uccellazione e di appostamento, disciplinano l'esercizio venatorio in alcune zone, la caccia nelle ore notturne, nonché il commercio della selvaggina, la tutela del diritto di proprietà, l'integrità delle coltivazioni e salvaguardano l'incolumità dei cittadini. Tutto ciò seguendo l'indirizzo di riordinare gradatamente la materia, contenendola agli interessi di chi al settore non appartiene.

*Articoli 13 e 28* (art. 43 e nuovo articolo da collocarsi dopo il 67 del testo unico). — Il primo chiarisce alcune definizioni di riserva, bandita e zona di ripopolamento secondo un più pratico concetto delle funzioni a ciascuna di esse attribuite, e formula una più concreta e giusta impostazione dei principi che ne regolano l'uso.

Il secondo tratta del riconoscimento degli indirizzi per una più efficace protezione della fauna.

*Articoli 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 26* (articoli 44, 51, 59, 60, 61, 63, 64 e 66 del testo unico). — Affrontano, fra l'altro, il problema della costituzione e concessione di bandita o di riserva disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia e soltanto per terreni continui; cade pertanto il criterio seguito di definire la continuità riferendola all'unità funzionale nella molteplicità degli appezzamenti discontinui; ciò anche perché nelle estensioni continue è sempre possibile comprendere coattivamente terreni la cui superficie complessiva non potrà comunque superare il decimo della superficie globale concessa.

Tali disposizioni muovono dal principio dell'opportunità di favorire soprattutto la

costituzione di istituti sociali scoraggiando privilegi particolari. Le riserve e le bandite debbono avere funzioni di pubblico interesse, curando la protezione della selvaggina stanziale, promovendone l'incremento e favorendo la sosta di quella migratoria, anche se detta speciale funzione può essere meglio assolta dalle cosiddette « oasi di protezione ».

Le concessioni sono considerate valide per sei anni ed i concessionari debbono ottemperare a determinati obblighi per dir così tecnici, ma che spesso, non è il caso di nascondere, assumono aspetti abiologici; molti ritengono infatti eccessivo imporre alla riserva di cedere un certo numero di capi di selvaggina alla libera caccia (ma non tengono conto del fatto che da qualsiasi riserva gli esemplari si allontanano in misura notevolissima; è del resto risaputo che, ad esempio, le starne e le pernici giunte al principio dell'inverno rompono i loro branchi, si allontanano in parte dal luogo dove nacquero e vanno a popolare zone più o meno lontane). Ad ogni modo fornire selvaggina nei casi indicati senza compromettere seriamente la consistenza numerica della fauna nelle zone protette costituisce un elemento di studio di particolare importanza.

All'inizio della seduta del 5 aprile, lo scrivente propose all'articolo 14 due emendamenti soppressivi. Il primo inteso ad eliminare le parole: « nonchè gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza ».

Il secondo inteso ad eliminare le parole: « Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva ».

Nello svolgimento del dibattito però la Commissione concentrò la sua attenzione sul problema degli indennizzi per danni alle colture, ed io non ritenni di insistere su dette proposte di emendamento. Ciò non toglie tuttavia che il problema resti aperto.



*Articoli 15 e 16* (artt. 46, 49 e 51 del testo unico). — Recano alcune variazioni a norme generali circa le domande di concessione.

*Articoli 18, 19 e 20* (artt. 52, 54 e 55 del testo unico). — Pongono in particolare evidenza la funzione delle zone di ripopolamento e cattura, binomio questo che può sembrare contraddittorio. Per la verità, pur riconoscendo le esigenze di rifornire, attraverso i cosiddetti « lanci » zone per lo più di libera caccia, non è possibile tacere la notevole spesa connessa che non è proporzionale ai risultati, quasi mai soddisfacenti. Meno pesante, senza dubbio, si presenta il trasferimento da una zona controllata ad altra zona protetta.

La consuetudine troverà, è augurabile, un opportuno correttivo nella graduale riduzione delle zone di libera caccia. La costituzione di zone di ripopolamento, la cui durata è stata proposta in sei anni (prorogabile per altri sei), serve egregiamente alle esigenze faunistiche di ogni Provincia.

*Articolo 27* (art. 67 del testo unico). — Detta alcune norme sulla caccia controllata nella zona delle Alpi, che con il nuovo ordinamento usufruirà di un sistema venatorio particolare, prendendo in considerazione alcune limitazioni riguardanti le riserve comunali; ma anche per quelle private il rinnovo della concessione è subordinato al riconoscimento dell'esistenza nelle medesime di selvaggina tipica della zona alpina che ne ponga in evidenza il carattere naturalistico.

*Articoli 29, 30, 31 e 32* (artt. 69, 70, 72, 77 e 78 del testo unico). — Pongono in rilievo la necessità di una più intensa vigilanza e l'opportunità di riconoscere come guardie giurate alcuni volontari ad esercitare la lodevole attività accennata. Riguardano anche alcune sanzioni intese a reprimere azioni contrarie alla disciplina venatoria.

*Articoli 33, 34 e 36* (artt. 82, 85 e 88 del testo unico). — Trattano la nuova composizione dei Comitati provinciali della caccia e la funzione collaborativa del Labora-

torio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna; considerano altresì gli interventi delle varie Associazioni libere le cui finalità sono di ordine organizzativo e tecnico, oltre che di informazione.

*Articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42* (artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico). — Riprendono, aggiornandole, l'indicazione dei carichi fiscali, la ripartizione dei proventi fra i vari organi ed enti interessati; trattano poi dell'erogazione di fondi a carico dello Stato per le varie iniziative che interessano il settore.

*Articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49*. — Si riferiscono a norme transitorie relative ad argomenti già trattati, quali la caccia primaverile, la superficie delle bandite e delle riserve, il contratto di affitto delle medesime ed il visto di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Infine trattano della soppressione di tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellazione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti.

\* \* \*

I sistemi adombrati nel disegno di legge non risolvono certo il vasto quadro delle necessità venatorie nel nostro territorio, ma costituiscono una base di studio per l'ulteriore esame della situazione che ormai non può essere dilazionata. Alcuni senatori hanno presentato ordini del giorno che affrontano aspetti particolari nonchè il quadro generale del settore: i senatori Salari e Bonafini invitano il Governo a predisporre nuove norme per subordinare il rilascio della licenza di porto d'arma ad accertamenti medici e psico-tecnici; il senatore Bonafini fa voti affinché i terreni che in termini coattivi vengono inseriti nelle zone di riserva siano garantiti dai danni provocati dalla selvaggina stanziale immessa, con particolare riguardo ai frutti pendenti; lo scrivente ha esortato il Governo a presentare, appena

possibile, un nuovo disegno di legge generale sulla caccia; a detto orientamento si è associato il senatore Cittante, il quale ha inoltre invitato il Governo a formulare disposizioni intese a ripristinare la possibilità della caccia al fagiano nelle riserve fino al 28 febbraio.

Onorevoli senatori, pur essendo il risultato di un esame approfondito delle situazioni e delle necessità del settore venatorio,

il disegno di legge non risolve definitivamente, come è stato affermato, i molteplici problemi della caccia. Nello stesso tempo però vogliate onorarlo della vostra adesione, approvandolo nel suo complesso nel testo modificato, perchè è articolato secondo principi di equità e di giustizia e pertanto contribuirà a rasserenare il mondo sportivo venatorio.

CARELLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - *Concessione della licenza di caccia e di uccellazione.* - Le licenze di caccia e di uccellazione hanno la durata di anni sei dal giorno del rilascio e autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. Vengono concesse e revocate dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI  
DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*Identico.*

« ART. 8. - *Concessione della licenza di caccia e di uccellazione.* - Le licenze di caccia e di uccellazione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellazione è consentito fino al 31 marzo 1969.

Il rilascio di nuove licenze di uccellazione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

*Identico.*

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia e di uccellazione si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia o di uccellazione e le loro caratteristiche ».

#### Art. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. - *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellazione.* - La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

dai comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*Identico.*

*Identico.*

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche ».

#### Art. 2.

*Identico:*

« ART. 12. - *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellazione.* - La caccia alla selvaggina è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dalla domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio; è consentita sino al 28 febbraio al fringuello, al germano e alla folaga e, fino all'ultima domenica di marzo, al colombaccio, colombella, storno, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia ed altri palmipedi e trampolieri.

L'uccellazione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino all'ultima domenica di marzo, l'uccellazione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'articolo 82, possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, sia nel periodo compreso tra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, sia in quello successivo al 1° gennaio.

Nel periodo compreso fra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, i Comitati provinciali della caccia possono altresì vietare ogni attività venatoria per non più di tre giorni la set-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) la caccia è consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellazione è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo l'uccellazione è consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

timana, escludendo comunque dal divieto quelli festivi.

I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali, la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga, sino al 15 aprile; la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; nonché nella zona faunistica delle Alpi, la caccia alla cesa, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

### Art. 3.

#### *Caccia controllata*

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tem-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

**Soppresso.**

*Identico.*

*Identico ».*

### Art. 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

« ART. 12-bis. - *Zone di caccia controllata.* - Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

po, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellazione possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il Regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000.

#### Art. 4.

Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

« n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

r) le armi munite di silenziatore ».

#### Art. 5.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale per la caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g). Gli appostamenti fissi di uccellazione in terreno libero debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i), e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).

Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni ».

#### Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellazione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministe-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

#### Art. 5.

*Identico.*

#### Art. 6.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 6.000 e lire 60.000 ».

Art. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo può, inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

Art. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. - *Divieto di caccia e di uccellazione nei fondi chiusi.* — La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 7.

*Identico:*

« *Identico.*

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona ».

Art. 8.

*Identico:*

« *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziata, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

#### Art. 9.

##### *Tutela delle coltivazioni.*

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000,

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

*Identico.*

Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.

*Identico ».*

#### Art. 9.

##### *Tutela delle coltivazioni*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

#### Art. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 32. - *Divieto di sparo in determinate località.* - Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 70.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellazione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

#### Art. 10.

*Identico.*

« *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

#### Art. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. - *Giorno venatorio e divieto di caccia notturna.* - E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da una ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo in casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellazione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

*Identico ».*

#### Art. 11.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

*Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.*

E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000.

Art. 13.

*Riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura.*

I primi sette comma dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 12.

Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 41-bis:

« ART. 41-bis. - *Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.* - È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

*Identico.*

*Identico ».*

Art. 13.

*Riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellazione è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

Art. 14.

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. - *Costituzione e concessione di bandita o di riserva.* — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli annunci legali della provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o più province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Mini-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 14.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai tre anni nè superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al Presidente del Comitato provinciale della caccia ».

Art. 16.

L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è così modificato:

Il secondo comma, prima alinea, è così sostituito:

« Più particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente, risulti: »;

il terzo e quarto comma sono così sostituiti:

« Il Presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto ».

« In luogo della revoca della concessione il Presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, può comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 ».

L'ultimo comma è così sostituito:

« Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato ».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Art. 17.**

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. - *Bandite private.* - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

**Art. 18.**

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. - *Zona di ripopolamento e cattura.* - Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'Albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

**Art. 17.**

*Identico.*

**Art. 18.**

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale — ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare — provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».

**Art. 19.**

Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole « ed hanno la durata di anni tre » sono così sostituite: « ed hanno la durata di anni sei ».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

**Art. 19.**

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente:

« Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Art. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — *Trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura.* — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre provincie che esercitano la caccia e l'uccellazione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 20.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva ».

Art. 21.

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. - *Estensione e durata delle riserve.* - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 né superiore a 3.000.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

Art. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 21.

*Identico.*

« ART. 59. - *Estensione e durata delle riserve.* - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 né superiore a 3.000.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico ».*

Art. 22.

*Identico:*

« Fermi i limiti di cui all'articolo 59 più proprietari e possessori di terreni confi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 300 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

Art. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. - *Affitto e tasse per le riserve.* - La concessione di riserva di caccia è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

nanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari ».

« *Identico* ».

Art. 23.

*Identico:*

« ART. 61. - *Affitto e tasse per le riserve.* - La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle riserve è concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio ».

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti ».

Art. 26.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. - *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* - La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

*Identico ».*

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è soppresso.

Art. 26.

*Identico.*

Art. 27.

*Identico:*

« ART. 67. - *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* - La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle zone di caccia controllata, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private a carattere naturalistico nelle quali, attraverso una rigida sorveglianza ed una oculata protezione della specie, in base alle norme da fissare col regolamento di cui al terzo comma, sia assicurata una funzione di conservazione e di incremento della fauna.

Il territorio costituito o costituendo in riserve private a carattere naturalistico non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Il Comitato provinciale della caccia stabilisce ogni anno il numero massimo dei capi di ciascuna specie di selvaggina tipica alpina che potrà essere abbattuto in ogni riserva ».

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

*Identico.*

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellazione nelle zone di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.

**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Art. 27.**

*Oasi di protezione della fauna.*

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellazione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellazione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

**Art. 28.**

Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontaria-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

**Art. 28.**

Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 67-bis:

« ART. 67-bis. - *Oasi di protezione della fauna.* -- Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellazione.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico ».*

**Art. 29.**

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie ».

Art. 29.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 21 luglio 1965, n. 923, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellazione.* — Ai guardacaccia dipendenti dalle provincie e dai Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e agli agenti di vigilanza sono vietate la caccia e l'uccellazione nelle località e nel tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono, di volta in volta, essere autorizzati, per iscritto, dalle provincie, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare — nei periodi di caccia aperta — determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e, a tale scopo, possono portare il fucile da caccia con munizioni spezzate, anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

Art. 30.

Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzio-

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 30.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento ».

Art. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — *Oblazione.* — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiore a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellazione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Art. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — *Obbligo del procedimento penale.* — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione ».

Art. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *Comitati provinciali della caccia.* — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) da un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 33.

*Identico:*

« *Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h) e i), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente del Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato, sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

## Art. 34.

L'articolo 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.* — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

h) *identica;*

i) *identica;*

l) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale Pro natura.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico ».*

## Art. 34.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

#### Art. 35.

L'articolo 86 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

#### Art. 35.

*Identico:*

« ART. 86. - *Associazioni venatorie.* - Le associazioni venatorie sono libere.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, la revoca del riconoscimento stesso ».

Art. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — *Compiti delle associazioni venatorie.* — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico ».*

Art. 36.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Art. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Tasse per le licenze di caccia e uccellazione.* — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellazione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 37.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — *Soprattasse per licenze di caccia e uccellazione.* — Le licenze di caccia e di uccellazione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

*a*) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

*b*) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000;

*c*) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

*d*) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

*e*) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

*f*) per ogni licenza di uccellazione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

*g*) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

*h*) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

*i*) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 38.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — *Ripartizione del provento delle soprattasse.* — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

Art. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — *Stanziamenti di fondi per la caccia.* — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 39.

*Identico:*

« *Identico:*

a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) *identica;*

d) *identica.*

*Identico ».*

Art. 40.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 42.

*Aggiornamento dei valori delle ammende.*

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

Art. 43.

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

NORME TRANSITORIE E FINALI

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Aggiornamento dei valori delle ammende*

*Identico.*

*(Vedi articolo 48).*

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di per-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 44.

*Superficie delle bandite e delle riserve.*

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Art. 45.

*Contratto di affitto delle riserve.*

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Art. 46.

*Abrogazione di altre norme venatorie. Soppressione dei diritti ed usi civici di caccia.*

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellazione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

mettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibili a 2.000 — nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi — dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Art. 44.

*Superficie delle bandite e delle riserve*

*Identico.*

Art. 45.

*Contratto di affitto delle riserve*

*Identico.*

Art. 46.

*Abrogazione di altre norme venatorie. Soppressione dei diritti ed usi civici di caccia.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Art. 47.**

I poteri e le facoltà, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai Presidenti delle giunte provinciali, sono attribuiti ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

**Art. 48.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia e di uccellazione di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione)

**Art. 47.**

*Identico.*

**Art. 48.**

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

**Art. 49.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.